

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che stabilisce le categorie di equidi maschi ai quali si applica il requisito in materia di arterite virale di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/329/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera b), punto ii),

sentito il comitato scientifico veterinario,

considerando che talune categorie di equidi maschi non possono trasmettere l'arterite virale equina; che, pertanto, il requisito di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii) della suddetta direttiva deve essere formulato unicamente per le altre categorie di equidi maschi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il requisito in materia di arterite virale equina di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii) della direttiva 90/426/CEE si applica agli equidi maschi, eccezion fatta per:

- gli equidi che abbiano subito una prova di sieroneutralizzazione per tale malattia, con risultato negativo a 1/4, e che siano stati vaccinati contro l'arterite virale equina, sotto controllo ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente. Gli equidi devono essere vaccinati il giorno del prelievo del sangue o nei 15 giorni successivi, a condizione che durante tale periodo siano rimasti in isolamento sotto controllo ufficiale. La prova e le vaccinazioni devono essere eseguite a certificate sotto controllo veterinario ufficiale; il risultato deve essere certificato sotto controllo veterinario ufficiale. La vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli regolari. Se si tratta di equidi registrati, la vaccinazione e i risultati delle prove sierologiche

devono essere registrati nel documento d'identificazione (passaporto);

- gli equidi di età compresa tra 180 e 270 giorni che abbiano subito due prove di sieroneutralizzazione per tale malattia ad almeno 10 giorni d'intervallo senza constatazione di uno sviluppo di anticorpi e che siano stati vaccinati contro l'arterite virale equina, sotto controllo ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente. Gli equidi devono restare in isolamento sotto controllo ufficiale dal primo prelievo di sangue fino alla vaccinazione. Le prove e le vaccinazioni devono essere eseguite e certificate sotto controllo veterinario ufficiale; i risultati devono essere certificati sotto controllo veterinario ufficiale. La vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli regolari. Se si tratta di equidi registrati, la vaccinazione deve essere registrata nel documento d'identificazione (passaporto);
- gli equidi aventi meno di 180 giorni d'età;
- gli equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio e scortati dal certificato previsto nell'allegato I della decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello⁽²⁾.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.